

STATUTO

**LA RONDINE - SOCIETA'
COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO -
COOPERATIVA SOCIALE TIPO
A ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG VIA A.
GRANDI 10/I

Numero REA: PG - 155617

Codice fiscale: 01722320544

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Città di Castello, la	
	Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "LA	
	RONDINE - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO -	
	COOPERATIVA SOCIALE TIPO A ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di	
	società per azioni in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera del consiglio di	
	amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti e i	
	regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci intendono conseguire è quello di:	

	a) perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione dei cittadini;	
	b) ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	Statuto Sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata che sono anche	
	alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto	
	ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un'equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	
	Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale	
	delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi provinciali e	
	regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Per il raggiungimento dei fini sociali la Cooperativa può	

	anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si	
	propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di	
	lavoro e di servizi, per rendere più efficace la propria	
	azione. Le adesioni ad organismi consortili, associazioni di	
	categoria ed enti saranno deliberate dal consiglio di	
	amministrazione.	
	La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre	
	cooperative, in sede locale, nazionale ed internazionale.	
	Potrà inoltre far parte di organismi sia pubblici che	
	privati, associazioni, consorzi costituiti come società	
	cooperative, assumere partecipazioni anche nelle cooperative	
	sociali di tipo A) e di tipo B) previste dalla legge n.	
	381/1991, e contribuire allo sviluppo di cooperative sociali.	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di	
	fornire ai componenti la Cooperativa stessa una	
	professionalità specifica nelle attività e nei rapporti	
	operativi a seguito indicati, ed agevolarne l'inserimento nel	
	mondo del lavoro.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza	
	nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e	
	dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa potrà anche, per il principio della	

	mutualità e nell'ambito delle proprie possibilità, destinare	
	fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza compresa	
	quella infortunistica a favore dei soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La Cooperativa, senza fini speculativi e tramite la	
	gestione associata dell'azienda da parte dei soci, intende	
	realizzare i propri scopi sociali attraverso:	
	- la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, di prevenzione,	
	assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone	
	svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili	
	(fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con	
	problemi psichiatrici, malati, nefropatici, sieropositivi di	
	HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcoolisti,	
	giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, e comunque a tutti i	
	soggetti che necessitano di intervento sociale, sanitario ed	
	educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale	
	e familiare, della condizione sociale, ovvero della rilevanza	
	ai fini dell'interesse pubblico. In generale rivolge la sua	
	attività a ogni fascia di disagio sociale, in strutture	
	residenziali, territoriali e domiciliari, sia in forma	
	privata sia in rapporto con Enti Pubblici. E' dunque scopo	
	sociale della Cooperativa:	
	- ogni attività di servizio sociale, sanitario,	
	assistenziale, educativo, scolastico di base, di formazione	

	di base e ad elevata integrazione sociale, di ricerca,	
	consulenza e coordinamento di attività socio-sanitaria ed in	
	generale l'insieme dei servizi e delle attività finalizzate	
	alla promozione umana, allo sviluppo ed alla integrazione	
	sociale nell'interesse generale della collettività;	
	- l'assistenza domiciliare e ospedaliera a favore di malati	
	di AIDS;	
	- la utilizzazione e il coordinamento delle prestazioni	
	gratuite e volontarie offerte da persone od enti.	
	Le attività che a tal fine la Cooperativa intende	
	realizzare sono le seguenti:	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la	
	scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso	
	ospedali, case di cura, case di riposo (in caso di	
	degenza), in luoghi di villeggiatura, colonie marine e	
	montane;	
	- attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria	
	a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri	
	di servizio opportunamente allestiti o messi a	
	disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche	
	con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina,	
	telesoccorso);	
	- realizzazione e gestione di servizi domiciliari o centri	
	per la riabilitazione motoria direttamente o in strutture	

	convenzionate e non;	
	- attività educativa ed assistenza per minori in strutture	
	scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido;	
	- servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle	
	scuole;	
	- assistenza sociale;	
	- promozione e attività di inserimento lavorativo;	
	- gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per	
	persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi	
	integrati per residenze protette;	
	- comunità per tossicodipendenti;	
	- gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e	
	parasanitari;	
	- gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri	
	diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a	
	carattere animativo finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale;	
	- gestione e realizzazione di strutture protette, comunità	
	alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case	
	di riposo, asili, asili nido, case di cura ecc.;	
	- servizi di accoglienza mediante la gestione di esercizi	
	alberghieri, campeggi, rifugi, centri di vacanza, case per	
	ferie e similari, turismo sociale;	
	- laboratori artigianali protetti e serre protette con	

	finalità riabilitative/assistenziali;	
	- animazione culturale ed educativa;	
	- attività culturali, sportive e parasportive, ricreative,	
	di spettacolo, di comunicazione socio-culturali;	
	- realizzazione e gestione di centri per immigrati;	
	- attività di educazione naturalistica ambientale ed	
	ecologica in favore di minori, anziani e studenti di ogni	
	ordine e grado;	
	- attività di animazione interculturale;	
	- realizzazione e gestione di centri informagiovani;	
	- attività di segretariato sociale;	
	- attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di	
	cui al presente articolo;	
	- attività di formazione professionale, insegnamento,	
	consulenza, ricerca, documentazione, e attività editoriali	
	connesse;	
	- promozione della formazione professionale dei soci;	
	- promozione ed organizzazione di convegni scientifici in	
	materia socio-sanitaria ed educativa;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderle più	
	consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza	
	di persone in stato di bisogno.	
	Essa si propone inoltre di istituire circoli culturali e	
	di promozione sociale per i propri soci, loro familiari e	

	collaboratori sociali.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi	
	nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e	
	trattative private;	
	2. istituire o gestire stabilimenti, impianti necessari per	
	l'espletamento delle attività sociali;	
	3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese e società, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	4. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre Cooperative;	
	6. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da	

	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci	
	sotto ogni forma;	
	7. inoltre la Cooperativa, per agevolare il conseguimento	
	dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale,	
	si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La	
	Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento	
	aziendale, programmando i modi e i termini delle opere	
	pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quanto altro	
	utile e necessario ai fini del conseguimento degli obbiettivi	
	di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;	
	8. agevolare la costituzione di Cooperative edilizie per la	
	costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli	
	altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti,	
	fideiussioni, concessioni di mutui, altre operazioni	
	finanziarie o partecipazioni;	
	9. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con	
	creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in	
	proprio imprese identiche o affini a quella della	
	Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente	
	o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, a meno	
	che la stessa non sia consentita dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Art. 5 bis - Soci volontari	

	Possono essere soci i volontari che prestano la loro	
	attività gratuitamente, ai sensi della legge n. 381/91.	
	Art. 5 ter - Soci persone giuridiche	
	Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così	
	come previsto dall'art. 11 della legge n. 381/91, le persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Art. 6 - Soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei	
	limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale.	
	Il consiglio di amministrazione può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	

	inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	cinquanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea i soci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini	
	dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis	
	del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il	

	rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della Cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'art. 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 13.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della Cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo	
	fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 45 del presente	
	statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone	
	giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati	
	elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione	
	dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e	
	nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed	
	il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e	

	dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del collegio sindacale,	
	nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente	
	articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità	
	indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini	
	per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In	
	tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del	

	consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a	
	recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da	
	assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione	
	di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta, secondo quanto stabilito ai	
	sensi del precedente articolo 8, comma 1;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	

	e ferme restando le esigenze della Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci	
	lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa	
	ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto	
	attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la Cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	È vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	consiglio di amministrazione deve darne immediata	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione,	

	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei	
	pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla	
	Cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	

	per reati che importino l'interdizione anche temporanea	
	dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità	
	di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione	
	del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli	
	eventuali dividendi maturati prima della cessazione del	
	rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi	

	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi	
	del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso	
	l'erogazione del ristorno.	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma -	
	ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del	
	capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	

	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Cooperativa possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dal consiglio di amministrazione, previo	
	accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente articolo 14.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	devono richiedere il rimborso del capitale versato ed	
	eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con	
	deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di	
	riserva legale.	
	TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 17 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del codice civile.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché i possessori delle azioni di partecipazione	
	cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente	
	Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni	
	dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 18 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art.	
	26 del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.	

	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci	
	finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere	
	effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della	
	sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 19 - Trasferibilità dei titoli	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in	
	sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni	
	deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In	
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in	
	sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad	
	eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai	
	soci cooperatori.	
	Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	

	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare	
	lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524	
	e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti	
	disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c)	
	dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere	
	stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali	
	diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente	
	attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle	
	disposizioni generali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di	
	voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.	
	Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non	
	possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori	

	non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei	
	voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da	
	essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse	
	che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina	
	di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e	
	supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento	
	della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza	
	dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La	
	deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	
	parte di tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo	
	dei complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al consiglio di	
	amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	

	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al	
	precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio	
	deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea	
	decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel	
	rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli	
	4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice	
	civile.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei	
	soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto alle quote dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della	
	determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del	
	valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili,	
	ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori	
	quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere	
	dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i	
	casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione	
	delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero	
	stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dagli artt. 2437-bis e seguenti, codice civile, per un	
	importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte	
	di dividendi ad esse spettanti.	
	Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il	
	valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e	

	depositato presso il Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai	
	soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i	
	privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative	
	delle procedure di programmazione di cui al primo comma del	
	presente articolo.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa	
	e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di	
	partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne	
	estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà	
	di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi	
	dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della Cooperativa.	
	Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali	
	dei soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	

	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune	
	della categoria, quando questi lo ritengano necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei	
	possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali	
	sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363	
	e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del	
	presente Statuto.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti	
	finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	

	compiti che vengono attribuiti al consiglio di	
	amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.	
	TITOLO V - RISTORNI	
	Art. 25 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni	
	a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al	
	capitale sociale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al	
	precedente Titolo IV.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) e non superiore ai	
	limiti stabiliti dalla Legge;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	
	di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate al	
	Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 17 del presente Statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero),	
	destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di	
	sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d. dalla riserva straordinaria;	

	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni	
	destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni	
	previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile.	
	Art. 27 - Caratteristiche delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione al consiglio di amministrazione con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del	
	consiglio di amministrazione, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione	
	detenuta dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è	

	libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di	
	amministrazione deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 45.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di	
	legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dal	
	consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	modalità di erogazione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente articolo 25 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92	
	n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le	
	modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero al fondo	
	di cui alla lettera e) dell'art. 26.	
	TITOLO VII - ORGANO assembleaRE	
	Art. 29 - assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	

	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono	
	precedute dalle assemblee separate.	
	Art. 30 - assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	• approva il bilancio;	
	• procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con	
	modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in	
	assemblea generale del numero di amministratori loro	
	spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa	
	delibera di emissione;	
	• nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale	
	e provvede alla loro revoca;	
	• conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale,	
	al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e	
	provvede alla sua revoca;	
	• determina il compenso degli amministratori e dei	
	sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al	
	quale è demandato il controllo contabile;	
	• delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	• delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;	

	• delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 25 del presente statuto;	
	• approva i regolamenti interni, con le maggioranze	
	previste per le assemblee straordinarie;	
	• delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al	
	suo esame dagli amministratori;	
	• delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata:	
	a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni	
	successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il	
	termine è di centottanta giorni qualora la Cooperativa sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori	
	segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art.	
	2428 del codice civile, le ragioni della dilazione;	
	b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga	
	necessario;	

	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406	
	del codice civile;	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro	
	trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora	
	questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle	
	materie da trattare, di almeno il 10 per cento dei soci	
	aventi diritto al voto al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 31 - L'assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;	
	4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi	
	dell'articolo 20 del presente statuto.	
	Art. 32 - Modalità di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee	
	ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o	

	comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la	
	prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo	
	comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità	
	delle deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di	
	convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a	
	qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali	
	non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci	
	con minore anzianità di iscrizione possono presenziare	
	all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione. Al socio persona giuridica possono essere	
	attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione	
	all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero	
	dei propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente	

	costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o	
	per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di	
	voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli	
	oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima	
	qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti	
	rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere	
	sufficientemente informati sugli oggetti posti in	
	deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata	
	a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi	
	che una sola volta per lo stesso oggetto.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente della	
	Cooperativa, il quale verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni. L'assemblea provvede altresì alla nomina di	
	un segretario, anche non socio; l'assistenza del segretario	
	non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto	
	da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal	
	verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente	
	e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione	

	ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o	
	dissenzianti e nel quale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine	
	del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o	
	dissenziante, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini	
	della eventuale impugnativa della delibera e quindi della	
	identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare	
	gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione	
	dalla Cooperativa. Il verbale dell'assemblea straordinaria è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 34 - Deroghe al voto per testa	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del	
	presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, esclusi gli	
	amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i	
	dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa	
	controllate.	
	Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle	

	condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice	
	civile.	
	Art. 36 - assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 del codice civile, la Cooperativa	
	istituisce le assemblee separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee	
	separate nei modi e termini previsti per l'assemblea	
	generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per	
	la prima assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle	
	assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati	
	in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove	
	esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni	
	potranno essere create anche in zone prive delle strutture	
	suddette, quando per numero dei soci ed importanza di	
	attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero	
	inferiore a cinquanta soci. Qualora il numero di soci di una	
	sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita,	
	il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci	
	alla sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea	

	generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle	
	assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che	
	formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea	
	generale deve essere assicurata la proporzionale	
	rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee	
	separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Titolo VIII - consiglio di amministrazione	
	Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione.	
	Nomina e cessazione degli amministratori	
	Il consiglio di amministrazione è composto da un numero	
	dispari di membri, compreso fra un minimo di tre ed un	
	massimo di undici, eletti dall'assemblea, previa	
	determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno	
	novanta giorni.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori	
	dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione	
	della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non	
	soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta	
	tra i soci cooperatori.	

	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e	
	per l'eventuale numero massimo di mandati previsto dalla	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile,	
	non possono essere eletti amministratori coloro i quali	
	ricoprano tale carica in più di tre altre società, non	
	tenendosi conto in tale computo degli incarichi in società	
	nelle quali la Cooperativa possieda una partecipazione	
	societaria, anche di minoranza.	
	Art. 38 - Funzionamento del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta,	
	nomina fra i propri componenti il Presidente della	
	Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il	
	Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad	
	esercitare le proprie competenze.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381, comma 4, del codice civile, nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare	
	in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il	

	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano	
	stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio	
	di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e	
	in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è	
	riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere	
	favorevole del collegio sindacale.	
	Art. 39 - Compiti del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità	
	alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa,	
	di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il	
	miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che non siano espressamente	
	demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle	
	ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre	

	disposizioni del presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto	
	in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei	
	soci e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'assemblea, contestualmente alla	
	presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di	
	cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i	
	rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti	
	organizzativi, che disciplinano il funzionamento della	
	Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei	
	limiti e alle condizioni di legge;	
	e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies del codice civile. Nella medesima relazione il	
	consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 40 - Convocazione del consiglio di amministrazione e	
	validità delle deliberazioni	

	Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve	
	essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne	
	sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da	
	trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal collegio	
	sindacale.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei Consiglieri in carica e le	
	deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri	
	presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo	
	dei componenti complessivamente eletti.	
	Il consiglio può deliberare, con il voto favorevole di	
	tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni	
	possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in	
	tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato	
	il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le	
	modalità di svolgimento e di verbalizzazione.	
	Art. 41 - Presidente del consiglio di amministrazione e della	

	Società	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato	
	dal consiglio medesimo ed ha la firma e la rappresentanza	
	legale della Cooperativa.	
	Al Presidente, in particolare, competono:	
	a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere	
	autorizzati dal consiglio di amministrazione per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione	
	ordinaria e speciale;	
	c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo	
	accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale	
	relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione	
	straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle	
	disposizioni vigenti;	
	d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto	
	comma, del codice civile per la iscrizione nel Registro delle	
	imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma,	
	del codice civile, per la iscrizione della nomina e della	
	cessazione dei Sindaci.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere	
	alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice	
	Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei	

	soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Titolo IX - collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 42 - collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, per decisione	
	assembleare, la Cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente	
	è riservata, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile,	
	ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del	
	collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	

	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e	
	di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed	
	a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 del codice civile. L'organo amministrativo può,	
	tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 43 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione, a scelta	
	dell'assemblea dei Soci. L'assemblea determina il compenso	
	spettante al revisore o alla società di revisione per	

	l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. Salva	
	diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria e ricorrendo i	
	presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, il	
	controllo contabile viene affidato al collegio sindacale.	
	TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne	
	ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies	
	del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria,	
	la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con riguardo alla cessione di	
	singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del	
	miglior realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente	

	articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del	
	ristorno;	
	b) al rimborso dell'eventuale sovrapprezzo;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle	
	Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO XI - CONTROVERSIE	
	Art. 45 - Clausola di conciliazione ed arbitrale	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Perugia, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti	
	del D. Lgs. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite	
	la conciliazione, come prevista nella presente clausola,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o	
	nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto,	
	sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in	
	conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della	
	Camera di Commercio di Perugia che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla	

	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento	
	giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione	
	dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione	
	della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto.	
	TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I criteri	
	e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e	
	dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e	
	responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali	
	amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori	
	o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti	
	tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori	
	esecutivi e la Direzione aziendale, potranno essere definiti	
	con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea	
	straordinaria. Con il medesimo regolamento sono stabilite le	
	norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio	

55 di 55